

STATUTO

"Fondazione Casa della Carità - Ente del Terzo Settore"

SEZ. I: DENOMINAZIONE E SEDE-NATURA GIURIDICA-FINALITÀ-DURATA

Art. 1 Denominazione e Sede

1.1 È costituita la "Fondazione Casa della Carità - Ente del Terzo Settore", il cui acronimo è "F.CdC- ETS".

1.2 La "Fondazione Casa della Carità - Ente del Terzo Settore", di seguito semplicemente Fondazione, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di ente del Terzo settore o ETS.

1.3 La Fondazione fissa la propria sede in Calcinato (BS), alla Via Giuseppe Garibaldi, civico n. 119.

Art. 2 Natura Giuridica

2.1 La Fondazione è una fondazione di partecipazione che opera in conformità ai disposti dell'art. 12 e seguenti del codice civile.

Art. 3 Finalità - Oggetto

3.1 La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3.2 Nel perseguimento delle predette finalità la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

f) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3.3 La Fondazione nel raggiungimento delle finalità perseguite - con spiritualità, stile e signoria di ispirazione cristiana, aperta alle peculiarità delle diverse culture e religioni - si propone la soddisfazione dei bisogni reali dell'umanità.

3.4 In particolare, la Fondazione si pone quale strumento di Sussidiarietà, Corresponsabilità e Solidarietà rispetto ai bisogni, traducibili a seconda dei contesti in disagi o necessità, proponendo a persone e/o Associazioni che condividono le finalità richiamate, la possibilità di attivare proposte, occasioni ed azioni finalizzate a rispondere, per quanto possibile, alle necessità riscontrate.

3.5 A tal fine la Fondazione intende raggiungere le proprie finalità:

a) sostenendo in un contesto orientato a mettere al centro gli stessi interessati e le loro famiglie per fronteggiare preoccupazioni e disagi propri, in un contesto di mutue relazioni sociali

b) sostenendo iniziative particolari ad hoc:

- nel territorio,
- nei Paesi in via di Sviluppo.

3.6 La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti ex lege previsti.

Art. 4 Durata

4.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

SEZ. II: PATRIMONIO-MEZZI FINANZIARI-ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 Patrimonio

5.1 Per il perseguimento dei propri fini il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili effettuati dai fondatori, anche divenuti tali secondo quanto previsto dal presente statuto.

b) dai beni mobili o immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio

per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;
d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 6 Mezzi Finanziari

6.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- d) contributi dei fondatori, anche divenuti tali secondo quanto previsto dal presente statuto;
- e) ricavi delle attività di interesse generale e diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

6.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 Esercizio Finanziario e Modalità di Gestione

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

7.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

7.4 Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso al Comitato dei Fondatori.

7.5 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

7.6 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SEZ. III: MEMBRI E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 I Membri della Fondazione

8.1 Sono Membri della Fondazione i Fondatori e i Sostenitori.

Membri Fondatori

8.2 I Membri Fondatori costituiscono il Comitato dei Fondatori nel quale esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.

8.3 Sono Fondatori i signori Cavagna Daniela, Cavagna Anna, Crottogini Pierangelo, Cominelli Maria, Corsini Antonio, Rosa Lorenzo e Molteni Alessandra.

8.4 In caso di morte, ai Fondatori subentra la persona designata dal Fondatore deceduto. Parimenti si procede qualora il Fondatore decida di rinunciare o sia impossibilitato a partecipare al Comitato dei Fondatori. In caso di impossibilità o in assenza di designazione da parte del Fondatore procede la famiglia del Fondatore. La designazione del Fondatore dovrà essere approvata dal Comitato dei Fondatori a maggioranza assoluta dei suoi membri e non potrà essere irragionevolmente negata.

Membri Sostenitori

8.5 Sono Sostenitori coloro che, condividendo gli scopi della Fondazione, divengono tali a seguito di delibera con maggioranza qualificata di due terzi del Comitato dei Fondatori, in forza della loro contribuzione:

- (i) al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi,
- (ii) mediante partecipazione con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Comitato dei Fondatori.

Art. 9 Organi della Fondazione

9.1 Sono organi della Fondazione:

1. Comitato dei Fondatori;
2. Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Organo di Controllo.

SEZ. III.1 - Comitato dei Fondatori

Art. 10 Compiti e Funzioni del Comitato dei Fondatori

10.1 Al Comitato dei Fondatori compete:

- I. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- II. determinazione degli eventuali compensi riconosciuti al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione;

- III. nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- IV. nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla Legge;
- V. determinazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- VI. approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- VII. analisi della bozza di bilancio d'esercizio e della bozza di bilancio preventivo, con la facoltà di formulare opportuni suggerimenti;
- VIII. la modifica dello statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- IX. trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- X. destinazione del patrimonio residuo nel caso di scioglimento della Fondazione e nomina del liquidatore;
- XI. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 11 Convocazione del Comitato dei Fondatori

11.1 Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, dal quale è pure presieduto.

11.2 Il Comitato dei Fondatori viene convocato almeno due volte all'anno: entro la fine del mese di aprile, o in caso eccezionale entro la fine del mese giugno, per l'analisi e la formulazione di eventuali osservazioni al bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro la fine del mese di novembre per l'analisi e la formulazione di eventuali osservazioni al bilancio preventivo dell'anno successivo.

11.3 Il Comitato dei Fondatori può essere, altresì, convocato ogniqualevolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

11.4 La convocazione del Comitato dei Fondatori avviene mediante comunicazione del relativo avviso contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno, inviato a ciascun membro del Comitato stesso almeno dieci giorni prima della riunione, anche mediante mail di cui sia data conferma di ricezione. Tre giorni prima della riunione dovrà essere messa a disposizione dei componenti il Comitato dei Fondatori la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12 Validità della Riunione del Comitato dei Fondatori

12.1 Il Comitato dei Fondatori si riunisce validamente con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei propri membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti e dei rappresentati, a eccezione della trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e destinazione del

patrimonio residuo della Fondazione, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Comitato dei Fondatori.

12.2 L'intervento al Comitato dei Fondatori è consentito per delega; ogni Fondatore può avere una sola delega.

12.3 Lo svolgimento del Comitato dei Fondatori può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Art. 13 Modalità di redazione del Verbale del Comitato dei Fondatori

13.1 Il verbale delle riunioni del Comitato dei Fondatori viene redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

13.2 Ogni componente del Comitato dei Fondatori ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.

13.3 Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e archiviato in ordine cronologico nell'apposito Libro che può essere tenuto anche in modalità digitale.

SEZ. III.2 - Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Durata in Carica

14.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto in numero dispari da 5 a 9 membri. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione anche i soggetti che rivestono la qualifica di "Fondatori" e "Sostenitori".

14.2 Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) cinque anni e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti senza limiti di volte.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, e solo a titolo consultivo, esperti nelle varie materie.

14.4 Se durante il quinquennio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'art. 17 del presente Statuto. I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del mandato in corso.

Art. 15 Decadenza dall'Ufficio per motivi Civilistici

15.1 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 Decadenza dall'ufficio per Assenze non Giustificate

16.1 I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni

consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 17 Dimissioni e Rielezione del Membro

17.1 Le dimissioni, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere poste dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno dell'adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse.

17.2 In tal caso il Presidente convoca il Comitato dei Fondatori per la designazione del successore.

**Art. 18 Comunicazione del Consiglio di Amministrazione
al Comitato Fondatori**

per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

18.1 Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve convocare il Comitato dei Fondatori per la designazione di una rosa di nomi eleggibili per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà eletto dal Comitato dei Fondatori.

Art. 19 Poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1 Al Consiglio di Amministrazione, nell'atmosfera e nella volontà di materializzare gli orientamenti emersi nelle riunioni del Comitato dei Fondatori, spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

19.2 In particolare, al Consiglio di Amministrazione compete:

I. eleggere nella sua prima seduta il Vice Presidente e il Segretario tra i membri del Consiglio di Amministrazione;

II. proporre al Comitato dei Fondatori i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto;

III. predisporre e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;

IV. proporre per l'approvazione al Comitato dei Fondatori i regolamenti interni alla Fondazione, quali quelli relativi alla gestione del personale, alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della Fondazione;

V. assumere, sospendere, licenziare il personale in conformità alle disposizioni previste dai Contratti di Categoria e dal regolamento organico del personale;

VI. deliberare sull'accettazione di erogazioni liberali, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

VII. deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione;

VIII. proporre per l'approvazione al Comitato dei Fondatori

le modifiche allo statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio residuo;

IX. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

20.2 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o del Comitato dei Fondatori.

20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante comunicazione del relativo avviso contenente il luogo, la data e l'ordine del giorno, inviato ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima della riunione o almeno tre giorni prima in caso di necessità e urgenza. Tre giorni prima della riunione dovrà essere messa a disposizione dei componenti il Consiglio di Amministrazione la documentazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 21 Validità riunione del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei propri componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le delibere con cui propone al Comitato dei Fondatori la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la destinazione del patrimonio residuo della Fondazione, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

21.2 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

21.3 Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone, che debbono avvenire con voto segreto.

21.4 Lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota.

Art. 22 Modalità di redazione del Verbale

del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario.

22.2 Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse

nella discussione a giustificazione del suo voto.

22.3 Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e archiviato in ordine cronologico nell'apposito Libro che potrà essere tenuto anche in modalità digitale

SEZ. III.3 - Presidente - Vice Presidente - Segretario

Art. 23 Il Presidente

23.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Comitato dei Fondatori contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione per la durata di 5 cinque anni; può essere rieletto e cessa con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

23.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

23.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Fondatori e cura l'esecuzione delle delibere assunte dai rispettivi organi. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 24 Elezione del Vicepresidente e Segretario

24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno, a maggioranza di due terzi di voti, il Vicepresidente e il Segretario.

24.2 Qualora dopo la seconda votazione nessuno ottenga due terzi dei voti, in sede di terza votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti.

24.3 Il Vicepresidente e il Segretario durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti.

Art. 25 Poteri del Vicepresidente.

25.1 In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente e in mancanza di questi il Consigliere più anziano di età in carica.

Art. 26 Compiti del Segretario

26.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle riunioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendone i relativi verbali; coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento delle proprie attività. Cura, altresì, la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

SEZ. III.4 - Organo di controllo

Art. 27 Organo di controllo

27.1 L'Organo di controllo monocratico è nominato dal Comitato dei Fondatori, dura in carica cinque anni ed è scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma II del Codice Civile.

27.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

27.3 All'Organo di controllo compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

27.4 L'Organo di controllo, in qualsiasi momento, può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.5 Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo il Comitato dei Fondatori può attribuire il controllo contabile.

SEZ. IV: DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art. 28 Destinazione del Patrimonio Residuo

28.1 In caso di scioglimento della Fondazione il Comitato dei Fondatori delibera la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dalle liquidazioni di ogni passività ad altro Ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 Remunerazione delle Cariche

29.1 L'ammontare della remunerazione delle cariche sociali viene definita dal Comitato dei Fondatori entro i limiti previsti dalle leggi vigenti in materia, privilegiando la gratuità delle cariche.

Art. 30 Custodia e presa visione dei libri sociali

30.1 Presso la Fondazione sono custoditi i seguenti Libri:

1. dei Membri della Fondazione;
2. delle riunioni e delibere del Comitato dei Fondatori;
3. delle riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione;
4. dei verbali dell'Organo di Controllo;
5. degli Inventari.

30.2 I componenti del Comitato dei Fondatori hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Segretario del Consiglio di Amministrazione, il quale comunicherà al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, le modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

30.3 La richiesta di presa visione del Libro verbali dell'Organo di Controllo va presentata all'Organo di Controllo stesso.

30.4 Inoltre presso la Fondazione sono custoditi ed aggiornati:

- i. il Registro dei Benemeriti, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che

abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari;
ii. il Registro dei Volontari, nel quale vengono iscritte le
persone che prestano la loro attività a titolo di
volontariato per il raggiungimento delle finalità della
Fondazione.

Art. 31

31.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa
riferimento alle norme vigenti in materia previste per
persone giuridiche private di cui all'art. 14 e seguenti del
codice civile, nonché alle disposizioni contenute nel codice
del Terzo settore.

F.to Crottogini Pierangelo
F.to Daniela Cavagna
F.to Anna Cavagna
F.to Maria Cominelli
F.to Alessandra Molteni
F.to Corsini Antonio
F.to Lorenzo Rosa
F.to Savio Cavagna
F.to Venturelli Roberto
F.to Roberta Corsini
F.to Flavia Rossetti teste
F.to Massimiliano Leporale teste
F.to Marianna Rega Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA
2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.